

VERBALE N. 10 /2020-2021 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL'I.C. CREMONACINQUE**28 aprile 2021**

Il giorno 28 aprile 2021 alle ore 17.00 si riunisce in modalità sincrona a distanza il Collegio dei docenti dell'I.C. Cremona Cinque per discutere il seguente o.d.g.

- 1) Approvazione del Verbale del Collegio Docenti della seduta precedente (Collegio 24 marzo pubblicato in area riservata);
- 2) criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- 3) conduzione e valutazione dell'esame orale dell'esame finale del primo ciclo di istruzione;
- 4) prime indicazioni sull'uso del registro elettronico per la valutazione della scuola primaria;
- 5) comunicazioni del D.S.;
- 6) varie ed eventuali.

Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Camattini

Assenti giustificati.

Infanzia: Minervino

Primaria: Savi, Bosio, Tenca, Strinati

Secondaria: Alessi, Ruocco, Griso

1. Approvazione verbale seduta precedente (collegio asincrono 24 marzo 2021)

Il verbale è stato pubblicato sul sito dell'I.C.

DELIBERA N. 24/2020-2021 : Il Collegio dei Docenti dell'I.C. Cremona Cinque approva all'unanimità il verbale del Collegio Docenti sincrono avvenuto in data 24 marzo 2021.

2. criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione;
3. conduzione e valutazione dell'esame orale dell'esame finale del primo ciclo di istruzione;

È stato inviato a tutti i docenti il testo oggetto di delibera (All.1) riguardante i criteri per ammissione e non ammissione alla classe successiva e all'esame finale del primo ciclo.

Il documento contiene anche linee per la conduzione dell'esame orale finale del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2020-2021

La professoressa Ada D'Aureli specifica che all'interno del colloquio orale verrà proposto agli alunni un problema matematico, su argomenti concordati con l'alunno. Il problema servirà a verificare le competenze logico matematiche dello studente.

Il D.S. aggiunge che è prerogativa del consiglio di classe scegliere come verificare le competenze dell'alunno rimanendo coerenti con le indicazioni ministeriali.

A seguito dell'incontro organizzato dall'USR seguito dal D.S. questa mattina, verrà inviato, appena disponibile, il materiale informativo e formativo riguardante il colloquio orale per l'esame di fine

primo ciclo.

Le docenti Piseri e Senatore suggeriscono la modifica di una frase del documento oggetto di delibera. Il documento viene modificato come proposto dalle docenti.

La docente della scuola primaria Glenda Giandebiaggi contesta il punto 8 delle deroghe alla validità dell'anno scolastico : “adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);”.

Giandebiaggi argomenta tale opposizione con la disparità che si verrebbe a creare nei confronti di altre religioni con esigenze simili che non sono comprese nella deroga.

Il D.S., effettuando anche verifica simultanea della legge citata, spiega che i rapporti con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno e con le Comunità Ebraiche Italiane sono sanciti da leggi dello Stato e non possono essere ignorate dalla scuola. Non è possibile non considerare tale normativa in quanto legge dello stato e non può essere accolta la proposta di modificare o eliminare il punto 8.

DELIBERA N. 25/2020-2021 : Il Collegio dei Docenti dell'I.C. Cremona Cinque approva a maggioranza (1 voto contrario) i Criteri ammissione/non ammissione alla classe successiva/esame di stato

Si anticipa il punto 5

5. comunicazioni del D.S.:

Il D.S. comunica l'arrivo del piano apertura scuole per l'estate.

Il piano prevede per i mesi di luglio e agosto l'adesione ad un bando PON.

I tempi sono molto ristretti per la partecipazione al bando PON, la progettazione richiederebbe il coinvolgimento di enti del terzo settore, confronti con i Comuni e una indagine di interesse tra i genitori.

Per i mesi di giugno e settembre verranno, invece, erogati fondi alla scuola; anche in questo caso sorgono alcune problematiche che richiederebbero un po' più di tempo per essere affrontate, tra le quali la possibilità di proporre l'apertura solo di alcune scuole dell'Istituto.

Aureliana Baldani condivide con il Collegio una nota di rammarico sulle decisioni del Ministero che decide di non prorogare i contratti COVID per i docenti delle Scuole Infanzia ed emana il piano scuola per l'estate non valutando le priorità delle scuole dell'infanzia.

Il D.S. accoglie e concorda con la docente aggiungendo che, provenendo da compartimenti dirigenziali differenti, le due decisioni sono discordanti e incoerenti.

6. varie ed eventuali.

Non emergono argomenti da discutere.

Il D.S. alle ore 17.50 invita i docenti delle scuole infanzia e della scuola secondaria di primo grado a lasciare la riunione per affrontare il punto numero 4 riguardante le modalità operative tecniche di utilizzo del registro elettronico per l'inserimento di obiettivi e valutazioni della scuola primaria.

L'incontro prosegue alla presenza dei soli docenti delle Scuole Primarie.

4) prime indicazioni sull'uso del registro elettronico per la valutazione della scuola primaria;

Gennaro Coretti condivide un tutorial con le istruzioni per inserire gli obiettivi del secondo quadrimestre nel registro elettronico.

Si analizzano le modalità di inserimento degli obiettivi per il secondo quadrimestre decise in base alle possibilità tecniche fornite dal registro elettronico MSW.

Viene illustrata anche la modalità di inserimento delle valutazioni in itinere, funzionalità del registro introdotta da poco.

La registrazione delle valutazioni prevede l'assegnazione di un livello e la compilazione di una scheda analitica contenente gli stessi indicatori di una delle griglie deliberate dal collegio docenti del 24 marzo.

Il D.S. e la docente Maffezzoni sottolineano come l'uso di tale strumento debba essere funzionale alla realizzazione di una valutazione formativa da parte di ogni docente.

Non vengono imposti numeri minimi di valutazioni da inserire e si ricorda che da osservazioni durante momenti di attività quotidiana, da osservazione dei progressi raggiunti da un alunno rispetto ad un obiettivo, da lavori in gruppo, da attività anche non strutturate e da percorsi di autovalutazione si possono e si devono ricavare elementi che vadano a definire il livello di raggiungimento di un obiettivo e di una competenza.

L'incontro si conclude alle ore 19.00

Il Dirigente Scolastico prof. Francesco Camattini

La docente verbalizzante Marcella Maffezzoni

ALLEGATO 1

Criteria ammissione/non ammissione alla classe successiva/esame di stato

Scuola Primaria

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

art.3 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62:

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Scuola secondaria di primo grado

Criteria per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

Validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. (D.Lgs. 62/17 art.5 comma 1)

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. (D.Lgs. 62/17 art.5 comma 2)

Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza - seppur limitata - fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Deroghe previste per casi eccezionali, certi e documentati:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. Documentata impossibilità a collegarsi da remoto durante DAD o DDI;
4. permanenza all'estero per esigenze familiari congruamente documentate;
5. immigrato di prima alfabetizzazione inserito dal 1 febbraio in poi;
6. situazione socio-familiare grave o svantaggiata attestata dai servizi sociali o istituzioni/soggetti accreditati, anche di volontariato, che operino nell'ambito del disagio;
7. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
8. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
9. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale

Le suddette motivazioni vanno dichiarate e certificate, in caso contrario non verranno prese in considerazione. Le assenze dalle lezioni, derivanti da sanzione disciplinare, si sommano al monte ore delle assenze e pertanto non sono soggette a deroghe.

Il consiglio di classe, dopo aver intrapreso le necessarie valutazioni e analizzato eventuale documentazione, ha obbligo di accertare e verbalizzare l'eventuale non validità dell'anno scolastico e la motivazione rispetto alla non congruità della eventuale documentazione prodotta e di conseguenza deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'ammissione o non ammissione alla classe successiva viene deliberata dai docenti del Consiglio di Classe.

La scuola ha il compito di prevenire l'abbandono scolastico e contribuire a realizzare il successo formativo di ciascuno: è compito dei docenti del Consiglio di classe accompagnare e preparare l'alunn* e la famiglia all'evento non ammissione all'anno successivo o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nella valutazione finale si tengono presenti i seguenti criteri:

- le situazioni certificate di disabilità;
- le situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- le situazioni di Bisogni Educativi Speciali;
- i risultati dell'apprendimento in rapporto al percorso dell'alunno, considerando il livello di partenza e gli eventuali miglioramenti;
- il livello di partecipazione in classe e la capacità di collaborazione dimostrata;
- l'abitudine dell'alunno all'autovalutazione;
- l'impegno e l'interesse manifestati;

- le risposte agli stimoli e ai supporti personali ricevuti;
- la costanza dell'impegno nel lavoro a casa e a scuola;
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe in seguito a:

- non raggiungimento dei livelli minimi di competenza nonostante siano stati attivati interventi di recupero e di sostegno e utilizzati strumenti dispensativi e/o compensativi previsti nel PEI/PDP.
- persistenza di gravi e diffuse insufficienze;
- ragionevole consapevolezza che l'alunno possa recuperare i punti precedenti attraverso la ripetizione dell'anno scolastico, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi e alle capacità personali manifestate;
- mancato miglioramento derivante dagli interventi di recupero attivati dalla scuola;
- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento previsti dal PdP;
- valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno per mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata da ripetuti rilievi di mancanze con riferimento al Patto di Corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto;

La non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione è deliberata dal consiglio di classe in modo automatico nei seguenti casi

1. mancata frequenza del monte ore dei $\frac{3}{4}$ delle lezioni, con impossibilità di applicare le deroghe previste dal collegio docenti e assenza di elementi di valutazione;
2. applicazione della sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale e dalla ammissione all'esame di Stato, prevista dallo Statuto degli studente e delle studentesse, dall'art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998

Il Consiglio di classe può deliberare l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a sei decimi in una o più discipline (**Circolare Miur 1865/2017**) in presenza delle seguenti motivazioni condivise a maggioranza:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) degli apprendimenti acquisiti parzialmente;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa;
- alunni pluriripetenti nella stessa classe con un comportamento complessivamente corretto.

In caso di ammissione alla classe successiva con voto inferiore a sei decimi in una o più discipline, si provvederà a segnalare ai genitori e agli alunni/alle alunne, tramite lettera da inserire nel documento di valutazione, le discipline che necessitano di una attività di recupero e le indicazioni per un lavoro estivo utile a colmare le lacune ancora presenti.

Alunni con certificazione di disabilità

Il consiglio di classe delibera l'ammissione dell'alunno/a alla classe successiva se ritiene che, in riferimento al PEI, l'apprendimento globale sia idoneo per una valutazione positiva. L'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo, deve essere condivisa dai componenti che concorrono alla definizione del PEI: Consiglio di Classe, famiglia dell'alunno e parere dell'équipe psicopedagogica. Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei risultati raggiunti al termine dell'anno scolastico ma da un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti il "progetto di vita" dell'alunno stesso.

Criteria per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

Oltre a quanto già stabilito nel paragrafo precedente, si fa presente che la partecipazione alle prove Invalsi per l'a.s 2020-2021 non rileva un requisito indispensabile per l'ammissione degli alunni/delle alunne all'esame conclusivo del 1° ciclo (art. 6, circolare MIUR 3 marzo 2021).

Criteria di conduzione del colloquio orale

La prova orale dell'esame, condotta dalle sottocommissioni con modalità uniformi e condivise, ha per gli alunni il valore positivo di un rito di passaggio.

Infatti è sicuramente un momento importante per la loro crescita, anche emotiva, riuscire a superare una prova che richiede impegno.

Ci si rimette, altresì, alle indicazioni ministeriali per ciò che concerne la natura del colloquio: esso consiste in una prova volta a valutare il livello delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le indicazioni nazionali. Esso viene condotto collegialmente da ogni sottocommissione ponendo particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e riflessivo tra le varie discipline di studio. Ricerca, altresì, attraverso domande mirate di valorizzare esperienze ed apprendimenti degli studenti in contesti formali e non formali ovvero al di fuori della scuola tessendo eventuali connessioni tra ambiti e ambienti differenti. Ancora, lo spirito della legge prevede che il colloquio non sia una somma di colloqui distinti o un repertorio di domande disciplinari prive di una connessione ed organico collegamento né una trattazione squisitamente teorica.

Durante il colloquio si dovrà inevitabilmente connettere la trattazione di un argomento e una proposta interpretativa anche collegata ad esperienze concrete dei ragazzi/e.

Il colloquio deve essere affrontato contando soprattutto su se stessi ed è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente e previste dalle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione.

Durata

La durata del colloquio ad alunno è di almeno mezz'ora, 40 minuti, massimo 1 ora, salvo situazioni particolari che richiedano tempi più lunghi.

Valutazione

Per la valutazione e la formulazione del giudizio sul colloquio pluridisciplinare si terrà conto dei seguenti criteri:

- capacità di operare collegamenti tra le varie discipline
- obiettivi e traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali/dal Curricolo di Istituto con particolare riferimento alla lingua italiana o alla lingua nella quale si svolge l'insegnamento, alle competenze logico matematiche, alle competenze nelle lingue straniere
- capacità di argomentare, chiarezza e correttezza espositiva, padronanza lessicale

- capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati, pensiero critico e riflessivo e di risolvere problemi
- padronanza delle competenze di Educazione Civica
-

4. Durante il colloquio il candidato deve dimostrare di sapersi esprimere, almeno in una lingua straniera (salvo i casi di cui al §5) e a tale scopo gli si potrà chiedere di:

- affrontare una conversazione su argomenti legati alla propria esperienza personale;
- descrivere, confrontare, commentare immagini proposte dall'insegnante;
- rispondere a domande su un argomento di civiltà studiato durante l'anno;
- parlare di un'attività svolta durante l'anno.

Anche in questo caso dovranno essere assolutamente evitate esposizioni mnemoniche e dovrà essere privilegiata l'interazione con l'insegnante.

5. L'impostazione e le modalità dello svolgimento del colloquio terranno conto della situazione di partenza, dell'attuale livello culturale degli alunni, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto. Gli alunni con bisogni educativi speciali seguiranno, per la preparazione del colloquio orale, le specifiche indicazioni dei rispettivi consigli di classe